

(N. 1552)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**  
(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**  
(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1956

Modificazione dell'articolo 5 del Testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330, successivamente modificato.

ONOREVOLI SENATORI. — Il Ministro delle finanze, nell'emettere le sue determinazioni per la risoluzione delle controversie che sorgono fra l'Amministrazione doganale e i contribuenti per la qualificazione o per il valore imponibile delle merci, richiede il parere di un apposito Collegio consultivo la cui composizione è stabilita dal Testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato col regio decreto 9 aprile 1911, n. 330 e successive modificazioni

L'articolo 5 del menzionato Testo unico, sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 443, nel determinare la composizione del Collegio consultivo dei periti doganali, prevede, alla lettera f), il direttore ge-

nerale della produzione agricola quale membro effettivo in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

È stato, però, fatto presente dal predetto Ministero che, in seguito a una recente ridistribuzione delle competenze amministrative tra i propri servizi, la materia concernente gli scambi internazionali e le dogane è stata trasferita dalla Direzione generale della produzione agricola a quella della tutela economica dei prodotti agricoli.

Si rende, pertanto, necessario apportare la relativa modifica alla dizione della lettera f) del citato articolo 5 del Testo unico, e, a tal fine, è stato predisposto l'unito disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Nell'articolo 5 del Testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330, sostituito in virtù dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 443, la lettera f) è ulteriormente sostituita come segue:

« f) il direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».